

Mario Varvaro

Università degli Studi di Palermo

Matteo Marrone, il processo privato romano e la legittimazione passiva alla *rei vindicatio*

ABSTRACT – This article provides an overview of the studies dedicated by Matteo Marrone (1929-2020) to Roman civil procedure, beginning with his dissertation of 1950. It focuses on his study, published in 1970 as a course of lectures on Roman law, which was dedicated to the legal standing of a defendant sued in a *rei vindicatio* under the formulary procedure of the classical period.

1. Matteo Marrone ¹ ricordava di essersi laureato a Palermo nello stesso giorno in cui si diffondeva la notizia dell'uccisione del famigerato bandito Salvatore Giuliano. La mattina del 5 luglio del 1950, infatti, egli aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode discutendo innanzi a una commissione di cui facevano parte ben quattro romanisti ² due tesine ³ e la tesi intitolata

¹ Su Matteo Marrone (1929-2020) e sulla sua produzione scientifica v. M. TALAMANCA, *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in *BIDR*, 103-104, 2000-2001 (sed 2009), p. 703-722; S. MAZZAMUTO, *Matteo Marrone e il diritto civile*, *ibid.*, p. 723-729; A. WACKE, *Sentenze con effetti a scapito di terzi? L'opera scientifica di Matteo Marrone*, in *LR*, 3, 2014, p. 187-216; V. GIUFFRÈ, *Matteo Marrone uomo scienziato professore*, in M. MARRONE, *Scritti giuridici*, 3, Madrid *et al.*, 2015, p. 13-19; L. LABRUNA, *Matteo Marrone, maestro vero e amico sincero*, in *Index*, 48, 2020, p. 534-536; G. FALCONE, *Matteo Marrone (13.10.1929 - 8.4.2020)*, in *SCDR*, 33, 2020, p. 345-364 e in *AUPA*, 63, 2020, p. 1-16; A. CORBINO, *La misura integrale di Matteo Marrone*, in *Index*, 49, 2021, p. 583-594; P. CERAMI, *Matteo Marrone (1929-2020)*, in *Iura*, 59, 2021, p. 685-694.

² Come risulta dal verbale degli esami di laurea, infatti, la commissione era composta, oltre che da Lauro Chiazzese (ordinario di Diritto romano, su cui v. *infra*, nt. 6), che la presiedeva, anche da altri tre romanisti: Giovanni Baviera (professore fuori ruolo di Istituzioni di diritto romano, su cui v. *infra*, nt. 19), Salvatore Riccobono jr. (incaricato di Storia del diritto romano, su cui v. *infra*, nt. 22) e Bernardo Albanese (incaricato di Egesi delle fonti del diritto romano, su cui v. *infra*, nt. 21). Gli altri sette componenti della commissione erano Eugenio Di Carlo (ordinario di Filosofia del diritto), Giuseppe Maggiore (ordinario di Diritto penale), Gioacchino Scaduto (ordinario di Diritto civile), Giovanni Musotto (ordinario di Diritto penale), Francesco Giuseppe Lipari (ordinario di Diritto

*La denuntiatio nel processo romano classico*⁴.

Questo argomento, non facile⁵, gli era stato indicato dal suo relatore, Lauro Chiazzese⁶, che lo aveva guidato nella stesura della tesi, suggerendogli di studiare il

processuale civile), Pompeo Corso (incaricato di Diritto del lavoro) e Vincenzo Politi (incaricato di Diritto ecclesiastico).

³ Delle tre tesine furono discusse quella di Diritto processuale civile (sul tema *Sequestro conservativo – Credito sottoposto a condizione e credito eventuale*) e quella di Diritto pubblico comparato (sul tema *Il Consiglio privato della Corona in Inghilterra*). La terza tesina era in Diritto civile (sul tema *Revocabilità del consenso del coniuge alla separazione personale*).

⁴ La tesi era articolata in cinque capitoli incorniciati fra un'Introduzione e una Conclusione, alla quale seguivano la Bibliografia e l'Indice delle fonti citate. Seguendo fondamentalmente i risultati proposti da A.-J. BOYÉ, *La denuntiatio introductive d'instance sous le Principat*, Bordeaux, 1922, Marrone riteneva che la *denuntiatio* introduttiva di un processo privato avrebbe avuto origine, già in età varroniana, nella *vocatio* del magistrato munito di *imperium*. Con riferimento alla natura giuridica di quest'atto, egli preferiva seguire l'ipotesi di Wlassak. I risultati dell'indagine di Boyé appaiono seguiti anche nella ricostruzione della *denuntiatio*, negando però i pretesi influssi provinciali anche in ordine allo «svolgimento ulteriore dell'istituto in epoca classica». Il maggiore aspetto di novità del lavoro riguardava la questione dei rapporti fra la *denuntiatio* e il processo contumaciale (trattati nel Capitolo IV). Nel prospettare una tesi diversa da quella degli studiosi che se ne erano occupati in precedenza, Marrone prendeva le mosse da una definizione della nozione di contumacia – fondata sull'idea di una «disobbedienza ad un ordine dell'autorità» – nella quale la semplice assenza del convenuto «non determina automaticamente la perdita della lite, ma impone preventivamente al magistrato un esame della questione, che gli è stata proposta (*causae cognitio*)». In considerazione del carattere non più meramente privato della *denuntiatio* e negato che nel processo delle *cognitiones extra ordinem* l'accordo delle parti in causa sull'oggetto della lite, «se esisteva, non era un requisito necessario, per pervenire alla sentenza», si approdava alla conclusione che il processo introdotto per mezzo della *denuntiatio* poteva svolgersi «in assenza del convenuto, e culminare in una sentenza contumaciale» purché essa fosse ripetuta per tre volte, come si desumerebbe dall'esame di una serie di passi che dimostrerebbero tale assunto, ossia Vat. Fr. 167; D. 39.2.4.5 (Ulp. 1 ad ed.); D. 5.1.68 (Ulp. 8 disp.); D. 26.10.7.3 (Ulp. 1 de omn. trib.); D. 16.3.5.2 (Ulp. 30 ad ed.). Su tali questioni può rinviarsi, nella più recente letteratura, ad A. GUASCO, *Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones extra ordinem*, Torino, 2017, spec. p. 33 ss., su cui v. la recensione di C. WILLEMS, in ZSS, 136, 2019, p. 414-420.

⁵ Come posto in rilievo nelle pagine introduttive della tesi, infatti, il tema presentava «notevoli difficoltà, per l'esiguità delle fonti, che accennano all'argomento». Immediatamente dopo Marrone osservava che, a onta di tali difficoltà, la «soluzione delle varie questioni è di importanza fondamentale al fine di coglier lo sviluppo storico del processo civile, in quanto la citazione, che è il primo atto del processo, lo caratterizza e vi dà la sua impronta. Una risposta intorno all'ufficialità o no della citazione, ad esempio, è contemporaneamente una risposta intorno all'ufficialità o no del processo; e permette di poter determinare l'epoca della statizzazione della procedura civile; da un punto di vista più ampio, l'epoca in cui lo Stato sottrae nuovi campi all'iniziativa privata e vi sostituisce la propria».

⁶ Per un profilo di Lauro Chiazzese (1903-1957) v. B. ALBANESE, *Lauro Chiazzese (1903-1957)*, in *AUPA*, 26, 1957, p. v-xxviii, anche in ID., *Scritti giuridici*, 2 (cur. M. MARRONE), Palermo, 1991, p. 1879-1897; R. ORESTANO, *Lauro Chiazzese (1903-1957)*, in *SDHI*, 23, 1957, p. 574-586; C. SANFILIPPO, *Lauro Chiazzese (6.8.1903 – 14.12.1957)*, in *Iura*, 9, 1958, p. 134-137; ID., *La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli*

tedesco già durante il percorso universitario ⁷.

A quel giovane, che a soli venti anni di età ⁸ aveva terminato uno sfolgorante percorso accademico ⁹ mostrando tutte le qualità richieste per intraprendere la carriera accademica ¹⁰, Chiazzese offrì subito un posto di assistente alla cattedra di Diritto romano ¹¹. Marrone accettò quell'offerta senza esitazioni, anzi «con un totale senso di sicurezza»: affascinato dal carisma di Chiazzese seguì la via indicatagli, credendo naturale «che fosse la strada giusta» ¹².

2. All'inizio dell'anno accademico 1950-1951, dunque, il giovanissimo laureato cominciò a collaborare con la cattedra di Chiazzese, il quale continuava a tenere alta nell'ateneo palermitano la tradizione della scuola romanistica fondata dal suo maestro Salvatore Riccobono ¹³.

ultimi cento anni, 2, Palermo, 1977, p. 1005-1018; F. FABBRINI, *Chiazzese, Lauro*, in *DBI*, 24, Roma, 1980, p. 661-663; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index*, 25, 1997, p. 600 s., anche in ID., *Scritti giuridici*, 2 (cur. G. FALCONE), Palermo, 2003, p. 884 s.; ID., *Chiazzese, Lauro*, in *DBGI*, 1, Bologna, 2013, p. 522; ID., *Un allievo di Salvatore Riccobono: Lauro Chiazzese*, in *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)* (cur. M. VARVARO), Palermo, 2020, p. 1-4; G. FALCONE, *Lauro Chiazzese a sessant'anni dalla scomparsa*, in *AUPA*, 60, 2017, p. 7-14; M. VARVARO, *Riccobono e la critica interpolazionistica*, in *L'eredità di Salvatore Riccobono*, cit., p. 50-53.

⁷ Oltre la metà delle opere citate nella bibliografia posta in calce alla tesi è di autori di lingua tedesca.

⁸ Lo stesso Marrone, infatti, ricordava che per 'obbedire' al padre Oreste aveva 'saltato' l'ultimo anno delle scuole superiori, conseguendo all'età di soli sedici anni la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio 'Vittorio Emanuele II' di Palermo nella sessione estiva dell'anno scolastico 1945-1946.

⁹ Su un totale di ventidue esami universitari, infatti, ben dieci furono superati con la lode (fra cui quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Diritto romano, tutti sostenuti con Chiazzese, rispettivamente, il 17 giugno 1947, il 1° luglio del 1947 e il 10 giugno 1949), undici con 30/30 e il Diritto costituzionale con 28/30. La firma di Chiazzese si trova anche sullo statino dell'esame di Diritto commerciale, sostenuto da Marrone il 25 giugno 1948 innanzi alla commissione presieduta da Giuseppe Papa d'Amico (professore incaricato della materia).

¹⁰ M. MARRONE, *I miei percorsi*, in *BIDR*, 103-104, 2000-2001 (sed 2009), p. 730; ID., *Ai miei maestri*, in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 22.

¹¹ Marrone rammentava che, nell'offrirgli quel posto, Chiazzese si trovò nelle condizioni di rifiutare la richiesta di un altro giovane laureato che gli era stato caldamente raccomandato, ma che non riteneva all'altezza di coltivare gli studi romanistici.

¹² MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 730; cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 22.

¹³ Per un profilo di Salvatore Riccobono (1864-1958) e della sua opera scientifica v. la bibliografia citata in M. VARVARO, *Riccobono, Salvatore*, in *DBI*, 87, Roma, 2016, p. 397, alla quale *adde* i contributi pubblicati in *L'eredità di Salvatore Riccobono*, cit. (nt. 6), nonché M. VARVARO, *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in *BIDR*, 113, 2019, p. 93-114; ID., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte II*, in *BIDR*, 114, 2020, p. 1-34; ID., *Salvatore Riccobono e l'esaltazione giusromanistica di Roma antica*, in «Noi figli di Roma». *Fascismo e mito della romanità* (cur. E. MIGLIARIO, G. SANTUCCI), Milano, 2022, p. 223-262.

Nel marzo dell'anno successivo Marrone si iscrisse presso la Corte d'Appello di Palermo per svolgere la pratica forense¹⁴, ma non la portò a termine¹⁵, preferendo prepararsi all'esame per conseguire la libera docenza¹⁶. L'argomento della tesi di laurea, tuttavia, non si era aperto a prospettive che ne incoraggiavano un approfondimento in chiave monografica¹⁷, sicché fu lo stesso Chiazze a indicargli un altro tema processualistico, suggerendogli di dedicarsi allo studio della sentenza¹⁸.

Marrone si trovò così a lavorare nell'ambiente in cui la vecchia generazione di romanisti palermitani era ancora rappresentata da due professori ormai fuori ruolo come Giovanni Baviera¹⁹ e Filippo Messina Vitrano²⁰, mentre di lì a poco Bernardo Albanese²¹ si sarebbe affermato – insieme a Carlo Gioffredi e Mario Antonio

¹⁴ L'iscrizione è datata all'8 marzo del 1951.

¹⁵ Il fratello maggiore di Matteo Marrone, Giuseppe, esercitò la professione forense nel solco della tradizione familiare. Loro padre, Oreste, così come il nonno materno Matteo Guerra (1870-1941), erano infatti stimati avvocati del fòro palermitano. L'avvocato Guerra, che aveva al proprio attivo alcune pubblicazioni, nel 1893 aveva fondato il *Foro siciliano*, un quindicinale della giurisprudenza della Corte di Cassazione, delle Corti d'Appello siciliane e dei Tribunali dell'isola che aveva sede legale a Palermo nel palazzo della via del Bosco (a due passi dalla centralissima via Maqueda) nel quale Matteo Marrone era nato e cresciuto. Dopo la morte dell'avvocato Guerra la direzione della rivista passò all'avvocato Oreste Marrone.

¹⁶ La figura del libero docente era disciplinata dal r.d. n. 1592/1933, che agli artt. 117-128 del regolamento allegato a tale decreto prevedeva che potessero conseguire l'abilitazione a impartire corsi a titolo privato i laureati o i diplomati presso un Istituto d'istruzione superiore che avessero superato un esame di abilitazione per 'titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi' innanzi a una commissione di nomina ministeriale. Il mancato insegnamento in assenza di legittimi impedimenti per un periodo di cinque anni consecutivi da parte del libero docente comportava la decadenza dall'abilitazione.

¹⁷ In realtà, nell'Introduzione della tesi di laurea Marrone, dopo avere precisato che si sarebbe occupato in via esclusiva «della *denuntiatio* del diritto cittadino romano classico, in applicazione nei processi su affari privati», senza trattare perciò «quella dei processi di natura amministrativa e penale» e senza toccare la «*denuntiatio* del diritto postclassico e quella definitiva del Codice Teodosiano», dichiarava di ripromettersi «di continuare il presente lavoro, che ci servirà come base per risolvere, secondo il nostro punto di vista, la delicata e controversa questione intorno ai precedenti immediati della denuncia regolata da Costantino, questione che in fondo si riduce alla valorizzazione degli elementi provinciali o degli elementi romani» nella sua riforma del processo civile.

¹⁸ MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 731; cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 22.

¹⁹ Su Giovanni Baviera (1875-1963) v. da ultimo M. VARVARO, *La compravendita di animali appartenenti alle res mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in *AUPA*, 56, 2013, p. 301 s., nt. 1, con indicazione della bibliografia precedente.

²⁰ Per un sintetico profilo di Filippo Messina Vitrano (1879-1951), che fu il primo allievo di Riccobono, si rinvia a MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit. (nt. 6), p. 598, anche in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 882.

²¹ Su Bernardo Albanese (1921-2004) v. A. GUARINO, *Bernardo Albanese*, in *Pagine di diritto romano*, 2, Napoli, 1993, p. 82-84; M. MARRONE, *Bernardo Albanese (Palermo, 19 maggio 1921-14 ottobre 2004)*, in *SCDR*, 16, 2004 (sed 2005), p. 11-19, anche in *AUPA*, 49, 2004 (sed 2005), p. I-IX, e

De Dominicis – su Salvatore Riccobono jr.²² nelle vicende del concorso di Storia del diritto romano bandito dall'Università di Ferrara²³.

Dopo cinque anni di feconda attività di ricerca, nel XXVI volume degli *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo* fu data alle stampe la corposa monografia di Marrone sull'efficacia pregiudiziale della sentenza nel diritto romano²⁴, mentre due articoli nati come costole da questa imponente indagine furono pubblicati, rispettivamente, su *Iura*²⁵ e su *Studia et documenta*

in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 189-194; ID., *Ricordi di Bernardo Albanese*, in *AUPA*, 51, 2006 (sed 2007), p. 3-9, anche in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 197-202; R. SANTORO, *Un ricordo di Bernardo Albanese*, in *AUPA*, 51, cit., p. 33-42, anche in ID., *Scritti minori*, 2 (cur. M. VARVARO), Torino, 2009, p. 645-654; G. ARICÒ ANSELMO, *Ricordo di Bernardo Albanese (1921-2004)*, in *BIDR*, 92-93, 2000-2001 (sed 2009), p. 1-21; G. FALCONE, *Bernardo Albanese (1921-2004)*, in *Iura*, 55, 2004-2005 (sed 2008), p. 353-368; ID., *Albanese, Bernardo*, in *DBGI*, I, cit. (nt. 6), p. 17 s.; F. MAZZARELLA, *Bernardo Albanese (1921-2004)*, in *RIFD*, 81, 2006, p. 709-714. Anche Albanese aveva seguito «amorevolmente» il giovane Marrone nella stesura della tesi di laurea mentre Chiazzese era impegnato a guidare la facoltà giuridica palermitana come Preside: v. MARRONE, *Ricordi di Bernardo Albanese*, cit., p. 7, anche in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 200; ID., *I miei percorsi*, cit., p. 732 (cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 23).

²² Su Salvatore Riccobono jr. (1910-2005), nipote dell'omonimo zio, v. G. PURPURA, *Riccobono, Salvatore jr.*, in *DBGI*, 2, Bologna, 2013, p. 1684.

²³ V. MARRONE, *Ricordi di Bernardo Albanese*, cit., p. 7, anche in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 200. In quel concorso, infatti, non riuscì a entrare nella terna dei vincitori Salvatore Riccobono jr., il quale aveva conseguito la libera docenza nel 1937 e, dopo una lunga prigionia in India (dal 1940 al 1946), non era riuscito a superare i concorsi del 1947 e del 1948. Della commissione giudicatrice facevano parte, oltre a Giuseppe Branca (1907-1987), Pietro de Francisci (1883-1971) e Gaetano Scherillo (1905-1970), anche due allievi di Riccobono sr.: Biondo Biondi (1888-1966) e Chiazzese. Risentito con quest'ultimo per il mancato successo, Riccobono jr. gli tolse il saluto e interruppe i contatti con l'intera Facoltà giuridica palermitana, rinunciando a ogni incarico di insegnamento, sebbene lo stesso Chiazzese gli avesse proposto di assumere quello di Istituzioni di diritto romano o un altro di suo gradimento.

²⁴ M. MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in *AUPA*, 24, 1955 (sed 1956), p. 5-604. Questo lavoro monografico si basa sull'idea che soltanto nel processo delle *cognitiones extra ordinem* di diritto privato la sentenza avrebbe acquistato effetti normativi, in quanto nell'ambito delle antiche *legis actiones* e della procedura formulare essa avrebbe avuto soltanto effetti di natura preclusiva in forza del noto principio *bis de eadem re ne sit actio*. Molti anni dopo al tema della sentenza nel diritto romano furono dedicate anche altre indagini: M. MARRONE, *Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Bâle et al.*, 1999, p. 53-65, ora in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 721-733; ID., *Su struttura delle sentenze, motivazione e 'precedenti' nel processo privato romano*, in *Vincula iuris. Studi M. Talamanca*, 5, Napoli, 2001, p. 273-290, ripubblicato con integrazioni e modifiche anche in *BIDR*, 100, 1997 (sed 2003), p. 37-48, e in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 799-809.

²⁵ M. MARRONE, *D. 14. 2. 2 pr.: «retentio» e «iudicia bonae fidei»*, in *Iura*, 6, 1955, p. 170-178, anche in *Scritti giuridici*, 1 (cur. G. FALCONE), Palermo, 2003, p. 55-63. In questo contributo si dimostrava l'interpolazione del testo riferito dai compilatori giustiniani in D. 14.2.2 pr. (Paul. 34 ad ed.). Sul *ius retentionis* meritano considerazione anche le osservazioni svolte qualche anno dopo da

historiae et iuris ²⁶.

Già in questi primi lavori si notano, accanto alla particolare inclinazione per i temi d'indagine legati alla procedura civile romana, la piena capacità di affrontarli in chiave tecnica, comprendendone a fondo i meccanismi di funzionamento, e l'attitudine a inquadrarli nella loro dimensione storica ²⁷. Le ricerche, infatti, appaiono condotte da uno studioso che, seppur ancora molto giovane, si mostrava già in grado di padroneggiare con maestria tutti gli strumenti della critica testuale da lui appresi direttamente alla scuola di Chiazzese, isolando il nucleo classico dei testi giuridici tramandati nella compilazione di Giustiniano ²⁸.

Non stupisce, dunque, che l'opera sull'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo privato romano ²⁹ – esemplare per l'impostazione, per la chiarezza e per la sobrietà dello stile – sia stata recensita positivamente da Kaser ³⁰, Kreller ³¹ e Brogginì ³². Anche quando hanno ritenuto di non dividerne singoli risultati, infatti, tutti questi studiosi hanno riconosciuto senza esitazioni il grado di maturità delle capacità e l'accurata formazione dell'Autore, l'elevato valore dell'indagine, l'acutezza della dimostrazione nonché la profonda conoscenza delle fonti e della letteratura.

Da questa prima monografia di Marrone derivarono altre ricerche ³³,

Marrone nel recensire i tre volumi degli *Studi sulla ritenzione in diritto romano* di Enzo Nardi: ID., *In materia di ritenzione*, in *Labeo*, 4, 1958, p. 81-88, anche in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 921-928.

²⁶ M. MARRONE, *Sulla natura della 'querela inofficiosi testamenti'*, in *SDHI*, 21, 1955 (sed 1956), p. 74-122, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 3-51. Per un quadro delle ricerche dedicate da Marrone alla *querela inofficiosi testamenti* fino al corso monografico dedicato a questo tema e pubblicato nel 1962, v. M. DE SIMONE, *Matteo Marrone e la querela inofficiosi testamenti*, in M. MARRONE, *Querela inofficiosi testamenti (Lezioni di diritto romano). Edizione rivista con una nota di lettura, una nota bibliografica aggiornata e un indice delle fonti* (cur. M. DE SIMONE), Palermo, 2024, p. 7 ss.

²⁷ Per l'utilità di un approccio al tema più storico che non di stampo dogmatico alla maniera di un Betti (che se ne era occupato in *D. 42.1.63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in Diritto romano*, Macerata, 1922) v. TALAMANCA, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 716.

²⁸ Era quella – ricordava MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 731 – la scuola nella quale a Palermo maestri come «Salvatore Riccobono e, sulla sua scia, lo stesso Lauro Chiazzese ... non si sottrasse-ro, come usa invece oggi, soprattutto tra i giovani, ma non solo, alla critica testuale; ne furono anzi tra i maggiori assertori e operatori. E condannerebbero con fermezza l'andazzo ormai imperante di dare per scontata la genuinità, anche formale, di ogni passo delle Pandette senza neanche tentarne l'analisi».

²⁹ Circa l'opportunità di parlare di processo privato anziché di processo civile romano v. M. MARRONE, *Istituzioni di Diritto Romano*³, Palermo, 2006, p. 57.

³⁰ M. KASER, in *Iura*, 7, 1956, 216-224.

³¹ H. KRELLER, in *Labeo*, 2, 1956, p. 372-377.

³² G. BROGGINI, in *ZSS*, 74, 1957, p. 451-461.

³³ A ricordarlo è lo stesso MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 732 (cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 22): «è stato per quella esperienza e da quella esperienza che sono derivati, oltre a qualche antico

condotte assecondando un gusto personale per lo studio del diritto privato romano «nei suoi contenuti, nelle sue fonti, nei suoi caratteri e fattori di evoluzione», privilegiando «i problemi processuali, ... inscindibili ... dal diritto sostanziale»³⁴.

Nel presentare i primi due tomi degli *Scritti giuridici* di Marrone³⁵, Albanese sottolineava che la sua attività scientifica, pienamente collocata nella «tradizione di Riccobono, di Baviera, di Guarneri-Citati, di Chiazzese e di tanti altri», aveva arricchito «il panorama degli studi romanistici, specie nel campo del processo privato, con risultati sempre finissimi e originali, e spesso innovatori e creativi»³⁶. Il valore dell'opera scientifica di Marrone, in effetti, acquista maggiore profondità proprio se inquadrato «all'interno della cornice offerta dalla scuola romanistica palermitana»³⁷, della quale egli stesso ricostruì per la prima volta la storia³⁸.

corso monografico, altri miei scritti in materia di preclusione processuale, concorso di azioni, liti di libertà, *praeiudicia*; ma anche azioni nossali, *querela inofficiosi testamenti*, liti di libertà, compensazione e altro». In materia di preclusione processuale possono ricordarsi, oltre alle due edizioni corso di lezioni di diritto romano sull'effetto normativo della sentenza (per cui *infra*, ntt. 44 e 50), ID., *Agere lege, formulae e preclusione processuale*, in *AUPA*, 42, 1992, p. 207-255, anche in *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 7-10 giugno 1992* (cur. F. MILAZZO), Napoli et al., 1994, p. 17-62, nonché in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 463-508; ID., 'Res in iudicium deducta' - 'res iudicata', in *BIDR*, 98-99, 1995-1996, p. 63-81, anche in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 587-605; ID., *Dal divieto di agere acta all'auctoritas rei iudicatae. Alle radici delle moderne teorie sul giudicato*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, II. Diritto romano*, Napoli, 1997, p. 3-28, anche in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 631-656; ID., *La ripetizione della rivendica formulare tra le stesse parti e il problema dell'eadem res*, in *SDHI*, 64, 1998, p. 47-68, anche in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 659-680; ID., *Due interessanti testi di Pomponio: a proposito di preclusione processuale, litis contestatio e sentenza*, in *AUPA*, 45.1, 1998, p. 427-443, anche in *Mélanges Fritz Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, 1 (cur. J.F. GERKENS et al.), Liège, 1999, p. 365-380, e in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 687-702; ID., *Personae, petitum e causa petendi, tra preclusione, litispendenza e autorità del giudicato*, in *Scritti A. Pensavecchio Li Bassi*, 1, Torino, 2004, p. 711-718, anche in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 825-830; ID., *Riflessioni in tema di giudicato. L'autorità del giudicato e Cicerone. Sulla c. d. funzione positiva dell'exceptio rei iudicatae*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese (1914-1995)* (cur. L. VACCA), Padova, 2008, p. 61-80, anche in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 95-111.

³⁴ MARRONE, *Ai miei maestri*, cit., p. 21 s. Sul punto v. pure GIUFFRÈ, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 16.

³⁵ MARRONE, *Scritti giuridici*, 1-2, cit.

³⁶ B. ALBANESE, in MARRONE, *Scritti giuridici*, 1, cit., p. VII s.

³⁷ Come sottolineato da Mario Talamanca (1928-2009) nel presentare a Palermo i primi due volumi degli *Scritti giuridici* di Marrone nel maggio del 2003: TALAMANCA, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 703 ss.

³⁸ MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit. (nt. 6), p. 587-616, anche in *Scritti giuridici*

3. Dopo il conseguimento della libera docenza nel gennaio del 1956³⁹, a temi processuali furono dedicati la seconda monografia, dedicata all'*actio ad exhibendum*⁴⁰, e alcuni articoli pubblicati qualche anno dopo⁴¹, con cui nel 1958, non ancora trentenne, si presentò al concorso a cattedra di Diritto romano bandito dall'Università di Ferrara⁴².

Qualche anno dopo Marrone, titolare dell'insegnamento biennale di Diritto romano⁴³, cominciò a pubblicare alcuni corsi monografici destinati alla didattica. Il primo di essi, dato alle stampe nel 1960 dall'editore palermitano U. Manfredi, è intitolato *L'effetto normativo della sentenza*⁴⁴. Esso rappresenta – è stato osser-

ci, 2, cit., p. 871-900.

³⁹ Della commissione di quel concorso, del quale risultarono vincitori anche Mario Talamanca e Roberto Reggi, facevano parte, oltre a Chiazzese, anche Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964), che la presiedeva, e Gian Gualberto Archi (1908-1997), che svolgeva le funzioni di segretario: v. TALAMANCA, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 709.

⁴⁰ M. MARRONE, *Actio ad exhibendum*, in *AUPA*, 26, 1957 (sed 1958), p. 177-693. L'opera, nella quale Marrone sostenne il carattere autonomo (e non meramente preparatorio) di quest'azione per tutta l'età classica, fu recensita da M. KASER, *Actio ad exhibendum*, in *Labeo*, 5, 1959, p. 218-226. Come rammentava lo stesso MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 732 (cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 22 s.), il tema della seconda monografia gli era stato indicato da Albanese, il quale lo seguì nel lavoro e, dopo l'improvvisa morte di Chiazzese nel dicembre del 1957 (su cui può vedersi M. VARVARO, *Lauro Chiazzese, lo studio delle interpolazioni e i confronti 'ritrovati'*, in *TR*, 88, 2020, p. 617 s. e ivi nt. 62), si fece carico di guidare responsabilmente la scuola romanistica palermitana, diventando il suo secondo Maestro. Molti anni dopo Marrone tornò a occuparsi ancora dell'*actio ad exhibendum* in *Ritorno a D. 10.4.11.1 (Ulp. 24 ad ed.): a proposito di locus exhibitiois*, in *MEP*, 9, 2006, p. 317-321, anche in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 75-82. Sull'*actio ad exhibendum* v. nella più recente letteratura J.D. HARKE, *Actio ad exhibendum. Vorlegungsklage im römischen Recht*, Berlin, 2019.

⁴¹ M. MARRONE, *Di nuovo in materia di querela inofficiosi testamenti*, in *AUPA*, 27, 1959 (sed 1960), p. 165-179, anche in *Studi E. Betti*, 3, Milano, 1962, p. 397-410, e in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 97-108; ID., *Sulla funzione delle «formulae praecudiciales»*, in *Jus*, 11, 1960, p. 246-263, anche in *Scritti G. Salemi*, Milano, 1961, p. 121-145 e in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 71-95.

⁴² La terna dei vincitori del concorso era formata, oltre che da Matteo Marrone, da Mario Talamanca, che fu chiamato all'Università di Cagliari, e da Luigi Amirante (1925-1944), chiamato all'Università di Ferrara (v. *Asterischi*, in *Labeo*, 4, 1958, 373).

⁴³ Con l'emanazione del r.d. n. 3434/1876 e del r.d. n. 3444/1885) che avevano modificato la cd. legge Casati (l. n. 3725/1859, emanata per il Regno di Sardegna nel 1859 e poi estesa al Regno d'Italia e, 'con talune modificazioni', anche alla Sicilia in forza del provvedimento n. 263 del 17 ottobre 1860), si prevede che nelle facoltà giuridiche si insegnassero tre materie romanistiche: le Istituzioni di diritto romano, la Storia del diritto romano e le Pandette (o Diritto romano). La cattedra di Diritto romano fu tenuta da Marrone all'Università di Palermo fino al 1973, anno nel quale passò a insegnare le Istituzioni di diritto romano.

⁴⁴ M. MARRONE, *L'effetto normativo della sentenza (Corso di diritto romano)*, Palermo, 1960. Il testo fu adottato già nell'anno accademico 1959-1960, come ricordato da Pietro Cerami (1938-2021), il quale seguì le «impareggiabili e stimolanti lezioni» di quel corso durante il terzo anno del suo percorso accademico nella facoltà giuridica dell'Ateneo palermitano (CERAMI, *Matteo Marrone*,

vato – una «mirabile sintesi (in appena duecento pagine)»⁴⁵ dello studio monografico pubblicato alcuni anni prima. Avendo di mira le «esigenze didattiche» di un corso destinato agli studenti, Marrone riscrisse il testo per intero, talora lo innovò «pure nella sostanza» e tenne conto della letteratura in precedenza non considerata⁴⁶.

Questo corso di lezioni, come gli altri che seguirono e come il manuale di *Istituzioni di diritto romano*⁴⁷, costituisce il frutto di un intreccio fecondo tra attività scientifica e attività didattica⁴⁸. Pure in ciò si scorge l'appartenenza di Marrone alla scuola romanistica che fa capo a Riccobono e che, come rilevato da Raimondo Santoro, fra i suoi tanti meriti conta «quello di avere contrastato la tendenza, talora purtroppo affiorante, ad accontentarsi, nell'esperienza universitaria, di una didattica fine a sé stessa e non proiettata verso gli sviluppi della ricerca scientifica»⁴⁹.

Ai temi di ricerca coltivati in quegli anni da Marrone sono collegati, oltre al corso monografico sull'effetto normativo della sentenza (che vide una seconda edizione nel 1965)⁵⁰, anche quelli dati alle stampe nel periodo immediatamente successivo.

Mentre il corso sulla *querela inofficiosi testamenti* pubblicato nel 1962⁵¹, come si è ricordato⁵², riprendeva un tema trattato in vari contributi a partire dal 1955⁵³, infatti, gli *Appunti didattici in tema di usufrutto* apparsi nel 1961⁵⁴ riproponevano in forma di lezioni destinate agli studenti le questioni affrontate nella monografia intitolata *La posizione possessoria del nudo proprietario nel diritto romano*⁵⁵, scritta da Marrone per conseguire l'ordinariato.

cit. [nt. 1], p. 685).

⁴⁵ GIUFFRÈ, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 17.

⁴⁶ Come segnalava lo stesso Marrone nella prefazione del volume.

⁴⁷ MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29). Le prime due edizioni del manuale sono state pubblicate nel 1989 e nel 1994.

⁴⁸ In questo senso v. già CERAMI, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 687 s.

⁴⁹ R. SANTORO, *Presentazione del volume*, in M. VARVARO, *Lineamenti di procedura civile romana*, Napoli, 2023, p. XII.

⁵⁰ M. MARRONE, *L'effetto normativo della sentenza (Corso di diritto romano)*², Palermo, 1965.

⁵¹ M. MARRONE, *Querela inofficiosi testamenti (Lezioni di Diritto Romano)*, Palermo, 1962. Il volume è stato ripubblicato a cura di Monica De Simone nella collana *History, Law & Legal History* con una nota di lettura, una nota bibliografica aggiornata e un indice delle fonti (*supra*, nt. 26).

⁵² *Supra*, § 2, nt. 26.

⁵³ Sul punto v. DE SIMONE, *Matteo Marrone e la querela inofficiosi testamenti*, cit. (nt. 26), p. 7 ss.

⁵⁴ M. MARRONE, *Appunti didattici in tema di usufrutto*, Palermo, 1961.

⁵⁵ M. MARRONE, *La posizione possessoria del nudo proprietario nel diritto romano*, in *AUPA*, 28, 1961 (*sed* 1962), p. 3-172. Un riesame critico delle fonti permise a Marrone di concludere che fino a tutta l'età classica il nudo proprietario di un bene gravato da usufrutto ne aveva di regola il possesso diretto e non – come ritenuto dall'opinione fino ad allora dominante – un possesso mediato

In quest'ultima ricerca, gemmata da quella sull'*actio ad exhibendum*, Marrone sosteneva in dissenso con l'opinione dominante che nell'ambito della procedura formulare dell'età classica anche i cd. detentori potessero essere passivamente legittimati alla rivendica formulare⁵⁶. Su tale presupposto, dunque, egli cominciò ad approfondire la questione concernente la posizione del nudo proprietario della *res fructuaria*⁵⁷.

4. Dallo stesso filone d'indagine sulla legittimazione passiva alla *rei vindicatio*⁵⁸ fiorirono ulteriori ricerche su questo tema e, più in generale, sull'azione di rivendica *per formulam petitoriam*⁵⁹.

Mentre alcuni di tali contributi erano ancora in corso di stampa, nel 1970 fu pubblicato il corso di Diritto romano specificamente dedicato alla questione

dall'usufruttuario, almeno per quanto riguardava beni immobili e schiavi oggetto di usufrutto. Con la *res fructuaria*, infatti, egli avrebbe mantenuto «continue e immediate relazioni materiali, avendo facoltà di interferire liberamente ed in ogni momento sul bene gravato da usufrutto» (*op. ult. cit.*, p. 5). I risultati di questa indagine sono riassunti dallo stesso Autore nel § 48 del corso sulla legittimazione passiva alla *rei vindicatio*. Marrone tornò a riflettere sul tema dell'usufrutto nella recensione del primo volume dello studio di Mario Bretone sulla nozione romana di usufrutto pubblicata in *Iura*, 14, 1963, p. 252-256, e in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 947-951.

⁵⁶ Per un quadro dei problemi relativi alla legittimazione passiva all'azione di rivendica v., nella più recente letteratura, CHR. BALDUS, *Herausgabeklage des Eigentümers (rei vindicatio)*, in *Handbuch des Römischen Privatrechts*, 2 (curr. U. BABUSLAUX et al.), Tübingen, 2023, p. 1573-1580, spec. p. 1575.

⁵⁷ MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 732 (cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 23 s.).

⁵⁸ Tale filone derivava da quello, «evidentemente contiguo», della legittimazione passiva all'*actio ad exhibendum*: MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 732; cfr. ID., *Ai miei maestri*, cit., p. 23, ma anche TALAMANCA, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 719. Sulla legittimazione passiva all'*actio ad exhibendum* può rinviarsi, nella più recente letteratura, a M. PENNITZ, *Der „Enteignungsfall“ im römischen Recht der Republik und des Prinzipats*, Wien et al., 1991, p. 268 s.

⁵⁹ M. MARRONE, *La 'facultas restituendi' di D. 6. 1. 9 (Ulp. 16 ad edictum): brevi note in materia di legittimazione passiva alla rivendica*, in *Studi G. Scaduto*, 3, Padova, 1970, p. 533-544, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 157-166; ID., *Contributi in tema di legittimazione passiva alla «rei vindicatio»*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, 1, Milano, 1972, p. 341-376, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 183-218; ID., *La rivendica contro i filii familias*, in *Studi G. Grosso*, 6, Torino, 1974, p. 173-192, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 221-238; ID., *Dolo desinere possidere e alienatio iudicii mutandi causa facta*, in *AUPA*, 36, 1976 (sed 1977), p. 367-411, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 251-295; ID., *A proposito di perdita dolosa del possesso*, in *Studi A. Biscardi*, 6, Milano, 1987, p. 179-210, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 351-382; ID., *La formula della rivendica: astratta o causale?*, in *AUPA*, 46, 2000, p. 145-159, anche in *Cunabula iuris. Studi G. Broggin*, Milano, 2002, p. 229-244, e in *Scritti giuridici*, 2, cit., p. 781-796; ID., *Su rivendica e azione negatoria di usufrutto. Contributo all'analisi di D. 39.6.42pr. (Papin. 13 resp.)*, in *Studi G. Nicosia*, 5, Milano, 2007, p. 209-223, anche in *Scritti giuridici*, 3, cit., p. 83-94. I risultati di molti di questi studi sono sintetizzati efficacemente nella voce sulla rivendica destinata all'*Enciclopedia del diritto*, e realizzata su indicazione di Mario Talamanca: M. MARRONE, *Rivendicazione (Diritto romano)*, in *ED*, 41, Milano, 1989, p. 1-29, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 385-413.

dell'individuazione dei legittimati passivi alla rivendica nella procedura formulare di età classica, questione posta a partire dalla lettura di un passo del commentario all'editto del giurista classico Ulpiano riferito dai compilatori giustiniane in D. 6.1.9 (Ulp. 16 ad ed.) e della cui autenticità formale e sostanziale si era dubitato⁶⁰.

Il problema si poneva perché, come nelle formule delle altre azioni reali che appartenevano alla categoria delle cd. azioni arbitrarie⁶¹, anche in quella della rivendica il nome del convenuto non compariva nell'*intentio*, ma soltanto nella cd. clausola restitutoria. Tale clausola enunciava una condizione negativa della condanna che imponeva al giudice di assolvere il convenuto se costui, una volta accertata in capo all'attore la proprietà del bene oggetto della controversia, glielo avesse restituito su invito del giudice (*arbitrio o arbitrato iudicis*). A essere chiamato in giudizio con la rivendica, di conseguenza, poteva essere solo e soltanto un convenuto in grado di compiere la *restitutio* in favore dell'attore.

Il corso monografico sulla legittimazione passiva alla *rei vindicatio* è strutturato in due parti precedute dalle Premesse (§§ 1-9) e seguite dalle Conclusioni (§ 59). La Parte I ('Possessore, detentore e legittimazione passiva alla rivendica': §§ 10-54) è suddivisa in tre capitoli. La Parte II ('*Dolo desinere possidere. Liti se offerre. Unus casus*': §§ 56-58) è molto più breve.

5. L'esegesi del testo riferito in D. 6.1.9 è preceduta, nelle prime pagine del corso, dalla definizione della rivendica come azione spettante al proprietario civile non possessore allo scopo di fargli conseguire la disponibilità materiale del bene oggetto della controversia⁶². Tracciatane rapidamente la storia a cominciare dall'antica *legis actio sacramenti in rem* e illustrata la rivendica attuata nelle forme dell'*agere in rem per sponsionem*, l'esposizione si concentra sulla rivendica formulare e ne illustra i meccanismi di funzionamento.

Si chiarisce inoltre che nella procedura formulare il giudice doveva emettere la sentenza di condanna o di assoluzione del convenuto tenendo conto degli «elementi, immediatamente o anche solo mediamente, espressi nella formula» (§ 5).

Questa precisazione iniziale, ribadita anche in seguito (§ 13), è funzionale alla comprensione del seguito della trattazione. Al contempo, essa rappresenta il capo-

⁶⁰ M. MARRONE, *La legittimazione passiva alla "rei vindicatio"*, (Corso di Diritto Romano), Palermo, 1970.

⁶¹ Per un quadro di tale categoria di azioni sia consentito il rinvio, nella letteratura più recente, a VARVARO, *Lineamenti*, cit. (nt. 49), p. 173-179.

⁶² Analoga definizione ritorna in MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 323: «Lo strumento giudiziario fondamentale, più tipico e più antico, a difesa del *dominium ex iure Quiritium* era la *rei vindicatio*, o rivendica. Prototipo delle *actiones in rem*, o azioni reali, essa spettava al proprietario (quiritario) non possessore, era rivolta contro il possessore *non dominus* e tendeva a far conseguire al *dominus* il possesso».

saldo della confutazione dell'idea (espressa da Siber⁶³ in una monografia dedicata al tema della legittimazione passiva alla *rei vindicatio*⁶⁴), secondo cui nella procedura formulare il giudice avrebbe potuto giudicare anche in base a elementi estrinseci alla formula.

6. Nel primo capitolo della Parte I del corso si affronta l'esegesi del testo ulpiano riferito in D. 6.1.9 per escludere che il frammento potesse alludere all'attività del pretore o, comunque, alla fase *in iure* del giudizio. Nell'azione di rivendica, infatti, l'accertamento dei presupposti della legittimazione passiva rientrava fra i compiti del giudice (§ 13).

Sulla scorta di questo presupposto si sviluppa la critica alla tesi di Siber muovendo dall'idea che dalla presenza della clausola restitutoria nella formula della rivendica si ricavò in via interpretativa l'esigenza che al convenuto potesse imputarsi la mancata restituzione del bene oggetto della controversia solo se egli si fosse trovato nelle condizioni di fatto e di diritto di *restituere*⁶⁵ (§ 14)⁶⁶. In questo senso deve intendersi la chiusa del testo ulpiano riferito in D. 6.1.9, da giudicarsi genuina nella sostanza⁶⁷. Superando la più antica dottrina di Pegaso e di alcuni altri imprecisati giuristi (*quidam*) che limitavano la legittimazione passiva alla rivendica ai possessori considerati tali in sede di interdetti *uti possidetis* e *utrubi*⁶⁸, infatti, in questo frammento Ulpiano affermava che potevano convenirsi coloro *qui rem tenent et habent restituendi facultatem*.

Pegaso⁶⁹ avrebbe formulato la sua teoria avendo di mira il caso della rivendica del terzo contro colui che possedesse *nomine alieno*. Poiché aveva la disponibilità materiale del bene, infatti, costui avrebbe potuto *restituere* sì al terzo dal punto

⁶³ Per un profilo di Heinrich Siber (1870-1951) v., per tutti, M. AVENARIUS, *Siber, Heinrich Bethmann*, in *NDB*, 24, Berlin, 2010, p. 303-305.

⁶⁴ H. SIBER, *Die Passivlegitimation bei der Rei vindicatio als Beitrag zur Lehre von der Aktienkonkurrenz*, Leipzig, 1907, su cui può vedersi la recensione di B. KÜBLER, in *ZSS*, 29, 1908, p. 481-488.

⁶⁵ Sul significato con cui intendere tecnicamente le nozioni di *restitutio* e *restituere* rilevanti nelle azioni arbitrarie v. VARVARO, *Lineamenti*, cit. (nt. 49), p. 176 s.

⁶⁶ Quest'opinione è stata seguita da PENNITZ, *Der „Enteignungsfall“*, cit. (nt. 58), p. 287.

⁶⁷ Sulla questione della genuinità del testo riferito in D. 6.1.9 v. G. PROVERA, *Indefensio e legittimazione passiva alla rei vindicatio*, in *Studi G. Grosso*, 6, Torino, 1974, spec. p. 207 s. ntt. 4-5.

⁶⁸ Secondo M. KASER, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*², Köln-Graz, 1956, p. 287 s., questa dottrina rifletterebbe un requisito che si andò profilando in seno all'*agere in rem per sponsonem*, sulla base della convinzione che «Interdiktsprozeß und Sponsionsverfahren gehören ... zunächst zusammen, indem der Prätor das letztere nur zuließ, wenn der erstere vorangegangen war».

⁶⁹ Su questo oscuro giurista del I secolo d.C. che dopo avere governato alcune province fu *praefectus urbi* e successe a Proculo nella guida della scuola proculiana (D. 1.2.2.53, Pomp. l. s. ench.), v. nella letteratura più recente P. BUONGIORNO, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli, 2020, p. 159-176.

di vista materiale, ma non anche dal punto di vista giuridico (§ 14).

Il proprietario di un bene non avrebbe potuto agire in rivendica contro quanti, pur detenendo il bene, non lo escludevano dal possesso diretto di esso, come l'usufruttuario di immobili e di schiavi, coloni, inquilini o *missi in possessionem* ⁷⁰.

Nel prosieguo della trattazione si confuta la tesi secondo la quale i giuristi romani dell'età classica avrebbero negato la rivendica, per difetto di legittimazione passiva, contro il detentore *nomine actoris*, contro i possessori *ad interdicta* privi di *animus domini* (i cd. possessori anomali: creditori pignorati, sequestratari e precaristi) ⁷¹ e contro quanti, pur possessori con *animus domini*, fossero convenibili dall'attore con un'altra azione più propria o più adatta al caso di volta in volta considerato (§§ 20-21).

7. Nel secondo capitolo della Parte I le ragioni che avrebbero indotto Pegaso a formulare la sua dottrina in tema di legittimazione passiva alla rivendica sono individuate in esigenze di natura pratica. Quanto alla dottrina ulpiana, inoltre, si ritiene che l'interpretazione complessiva del testo riferito in D. 6.1.9 escluderebbe la possibilità di «riconoscere a qualsiasi detentore (di fronte ai terzi) la *facultas restituendi*». Si specifica peraltro che il termine '*facultas*' non indicherebbe «la mera disposizione della cosa», ma andrebbe inteso piuttosto nel senso «di una semplice capacità, possibilità o disponibilità materiali» (§§ 23-24).

Il prevalere dell'interpretazione di Ulpiano su quella che faceva capo a Pegaso e ai *quidam* ricordati nel testo di D. 6.1.9 si spiegherebbe con l'esigenza di superare i limiti. Richiedere che legittimati passivi alla rivendica fossero quanti godessero della tutela interdittale, infatti, non poneva problemi nei casi in cui l'azione si dirigesse nei confronti dei possessori provvisti di *animus domini* (§ 25), ma escludeva la possibilità di agire in rivendica contro quanti, pur trovandosi in una relazione di fatto con la *res* oggetto della controversia, fossero sprovvisti di tale *animus* (§ 26).

Circoscritta la ricerca ai casi discussi nelle fonti e richiamando i risultati compiuti in altri studi ⁷², Marrone analizza anzi tutto l'ipotesi della rivendica contro i *filii familias*. In un'epoca successiva a quella di Pegaso, infatti, l'avvenuto riconoscimento ai *filii familias* della capacità di alienare validamente i beni del loro *peculium* e di quella di stare in giudizio *suo nomine* li avrebbe posti nelle condizioni di compiere la *restitutio* di tali beni (o di quelli «tenuti in conseguenza di eredità o

⁷⁰ Per Marrone, infatti, l'espressione '*rem tenere*' impiegata da Ulpiano alluderebbe alla situazione di chi teneva la cosa in modo esclusivo.

⁷¹ Sul punto v. *infra*, nel testo, § 8.

⁷² MARRONE, *La rivendica contro i filii familias*, cit. (nt. 59). Questo contributo era ancora in corso di stampa, e pertanto era stato citato rinviando ai paragrafi, nel momento in cui fu pubblicato il corso di lezioni sulla legittimazione passiva alla *rei vindicatio* nel 1970.

legati») e dunque, secondo la dottrina ulpiana, di essere convenuti in rivendica (§§ 27-29).

Altri casi considerati sono quelli in cui la rivendica si indirizzava contro il depositario che si fosse rifiutato di restituire al deponente la cosa depositata o avesse pattuito con il deponente la restituzione a un terzo, il quale avrebbe poi potuto agire contro di lui in rivendica (§§ 30-34); quella in cui fosse il deponente ad agire con la rivendica contro il depositario, perché riteneva tale azione più conveniente rispetto all'*actio depositi* (§ 35); e quella in cui si agisse in rivendica nei confronti del comodatario (§ 36).

8. Il passo in avanti compiuto da Ulpiano nel riconoscere la legittimazione passiva alla rivendica anche a coloro *qui rem tenent et habent restituendi facultatem* sarebbe comprensibile per Marrone anche alla luce dell'evoluzione di certi aspetti della dottrina del possesso avvenuta nel corso dell'età classica.

Con riferimento alla rivendica della *res locata* si precisa che l'impossibilità di intendere in modo unitario le nozioni di *locare* e di *conducere* impone di considerare in maniera distinta, alla luce delle testimonianze tramandate dalle fonti, la questione della legittimazione passiva alla rivendica delle varie figure di *conductores* (§ 37). I concessionari di *agri vectigales*, per esempio, erano riconosciuti possessori ai fini della tutela interdittale e avevano la *facultas restituendi*, sicché avrebbero potuto essere convenuti in giudizio con l'azione di rivendica tanto per la teoria di Pegaso (e dei *quidam*), quanto per quella di Ulpiano (§ 38). Coloni e inquilini, ai quali invece non era riconosciuto il possesso *ad interdicta*, non potevano essere convenuti in giudizio con l'azione di rivendica (§§ 39-42). In analoga situazione si sarebbe trovato anche il conduttore di uno schiavo, mentre la rivendica avrebbe potuto esperirsi contro il conduttore di beni mobili diversi dagli schiavi (§ 44).

Esaminate queste ipotesi, si passa a considerare quelle nelle quali la rivendica riguardava beni che fossero oggetto di una *missio in possessionem*, anche quando il *missus* non avesse il possesso *ad interdicta*, come nel caso della *missio damni infecti nomine* cd. *ex secundo decreto*. In particolare, si esclude che in tali casi – di norma – la rivendica potesse esercitarsi contro costoro da parte di un terzo, mentre la controparte del *missus* avrebbe potuto servirsi della rivendica nei casi in cui quest'ultimo «fosse andato oltre i poteri a lui spettanti in quanto tale» (§§ 45-47).

Richiamati i risultati prospettati nella monografia dedicata alla posizione possessoria del nudo proprietario⁷³, Marrone si occupa quindi della questione della legittimazione passiva alla rivendica di beni che fossero (o si affermava essere) oggetto di usufrutto. Contro l'usufruttuario di beni immobili o di schiavi il nudo proprietario doveva agire con l'*actio negatoria usus fructus* (a meno che l'usufruttuario avesse detenuto da solo la *res fructuaria*), mentre contro l'usufruttuario di

⁷³ *Supra*, § 3, nt. 55.

beni mobili diversi dagli schiavi (di cui l'usufruttuario aveva la detenzione esclusiva) egli avrebbe potuto agire con l'azione di rivendica. Il terzo che avesse voluto rivendicare un immobile o uno schiavo gravato da usufrutto, in ogni caso, avrebbe dovuto agire contro il nudo proprietario (§§ 48-52).

L'ultimo gruppo di casi esaminato nella prima parte della trattazione riguarda i possessori che la storiografia considerava 'anomali' in quanto privi di *animus domini*⁷⁴. Proprio tale nozione, tuttavia, è criticata da Marrone⁷⁵. Facendo leva sulla mancanza di una concezione unitaria del possesso nel diritto romano dell'età classica⁷⁶, infatti, egli nota che l'*animus domini* era un elemento rilevante ai fini dell'usucapione, ma non della tutela interdittale. D'altra parte, la teoria che in tema di possesso distingueva l'*animus* dal *corpus*, elaborata non prima del I secolo d.C. per fronteggiare situazioni nuove o controverse, non modificò il novero delle figure di possessori *ad interdicta* già individuate in precedenza. Creditori pignorati, sequestrati e precaristi, dunque, continuarono per tutta l'età classica a godere della tutela interdittale anche se privi dell'*animus domini* (§ 53) e di conseguenza erano passivamente legittimati alla *rei vindicatio* anche quando tale azione fosse stata esperita dai rispettivi danti causa (§§ 54-55).

9. La Parte II del corso, articolata in tre paragrafi, affronta la questione della legittimazione passiva alla rivendica di colui che *dolo desiit possidere*, ossia di colui che avesse perso dolosamente il possesso del bene oggetto della controversia prima della *litis contestatio* (§ 56); quella di colui che (*dolo*) *liti se optulit*, ossia di colui che, pur non essendo possessore, avesse accettato di assumere la *defensio* del bene oggetto della rivendica allo scopo di «distogliere l'attore dall'esperimento dell'azione contro l'effettivo possessore» (§ 57)⁷⁷; e infine quella dell'individuazione dell'*unus casus* cui si allude nelle Istituzioni di Giustiniano, ossia il solo caso nel quale il possessore avrebbe potuto sostenere la lite di rivendica nel ruolo di attore contro il non possessore (§ 58). Muovendo ancora una volta dal presupposto che in età classica mancava una concezione unitaria del possesso, raggiunta soltanto in età giustiniana, si prospetta l'ipotesi che l'*unus casus* menzionato in *Iust. Inst.* 4.6.2, nell'ottica giustiniana, fosse quello del possessore *ad interdicta* o *ad usucapionem* che agisse in rivendica contro il non possessore, e in particolare quello, riferito in *D.* 7.9.12 (*Ulp.* 18 ad *Sab.*), in cui il nudo proprietario esperisse tale azione contro l'usufruttuario (§ 58).

⁷⁴ Com'è noto, l'idea di un possesso 'anomalo' risale alla teorizzazione di F.C. VON SAVIGNY, *Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung*⁷, Wien, 1865, p. 131 s. (il quale, in realtà, parlava di quattro casi: «Erbpacht und Faustpfand immer, Precarium und Sequestration zuweilen»).

⁷⁵ Sul punto v. *infra*, § 10 e nt. 84.

⁷⁶ Sul punto v. *infra*, § 10 e nt. 85.

⁷⁷ Su tali due questioni v., in sintesi, MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 327, nt. 108.

10. Il terreno di indagine esplorato da Marrone nel volume sulla legittimazione passiva alla rivendica ha consentito di mettere in luce come il *iudex* della procedura formulare fosse vincolato ai termini espressi nella formula e dovesse interpretarli, restrittivamente o estensivamente, sapendo di potere contare sul valido aiuto dei giuristi e, all'occorrenza, dando per sottintese nella formula determinate condizioni richieste dalla presenza in essa di certi elementi.

Questo risultato, richiamato anche nel manuale di *Istituzioni* (con un esempio che riguarda proprio la formula della rivendica)⁷⁸, permette di comprendere a fondo e in termini tecnici il funzionamento della procedura formulare⁷⁹.

Nel manuale – come pure nella voce sulla rivendica redatta per l'*Enciclopedia del diritto*⁸⁰ – sono confluiti non soltanto gli esiti della ricerca riguardanti in modo specifico il regime della rivendica formulare⁸¹, ma anche – con lievi modifiche o precisazioni – alcune definizioni, come quella di onere⁸² o quella del contratto di deposito⁸³.

A leggere con attenzione il corso di lezioni dedicato da Marrone alla legittimazione passiva alla *rei vindicatio* si trovano ulteriori punti di contatto con le sue

⁷⁸ MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 79: «quel che più importa sottolineare è che il giudice era rigorosamente vincolato ai termini della *formula*. Questa lo invitava, una volta verificate certe condizioni, a condannare il convenuto; ad assolverlo, se quelle condizioni non ricorrevano (più spesso ... secondo lo schema '*si paret ... condemnato, si non paret absolvito*'). Il giudice avrebbe potuto e dovuto condannare il convenuto, pertanto, sol che avesse verificato, e sempreché avesse verificato – con riferimento, di norma, al tempo della *litis contestatio* –, l'esistenza degli elementi che nella *formula* erano condizioni della condanna. Diversamente avrebbe dovuto assolvere. Certo i termini della formula andavano interpretati; e taluni diedero luogo, sotto questo profilo, a complessi problemi (ad es., il *restituere* della clausola restitutoria della *rei vindicatio* ...) ... Ma ciò non toglie che in ogni caso il giudice dovesse seguire i binari, quali che fossero, fissati dalla *formula*».

⁷⁹ Sul punto v. anche quanto osservato in M. VARVARO, *Alcune considerazioni sulla ricostruzione delle formule delle azioni divisorie*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone* (curr. G. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO), Torino, 2019, p. 289 s.

⁸⁰ V. *supra*, § 4, nt. 59, *in fine*.

⁸¹ Gli aspetti della legittimazione passiva alla rivendica formulare sono sintetizzati in MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 326 s.

⁸² La definizione di onere fornita in MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 19, come «il sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio», infatti, appare più precisa di quella, fornita nel § 24 del corso sulla legittimazione passiva alla *rei vindicatio*, come «necessità di compiere qualcosa per conseguire un certo risultato o per evitare un danno».

⁸³ Anche la definizione del deposito fornita in MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 440, come «contratto reale bilaterale imperfetto per cui una parte, il deponente, consegna all'altra, il depositario, una o più cose mobili sì che questa le custodisca gratuitamente e le restituisca a semplice richiesta» è per certi versi più completa e più rigorosa di quella fornita nel § 30 del corso sulla legittimazione passiva alla rivendica, in cui esso è definito come «un contratto reale per il quale un soggetto, detto deponente, consegnava una cosa mobile all'altra parte, detta depositario, la quale si impegnavano a custodirla gratuitamente e a restituirla a richiesta».

Istituzioni, come per esempio l'idea che nel diritto privato romano mancava una teoria unitaria del possesso⁸⁴, o la puntualizzazione che l'*animus possidendi* non coincideva con l'*animus domini*⁸⁵, utile a superare la concettualizzazione dei cd. possessori anomali⁸⁶.

Per i contenuti e per l'impostazione dell'indagine, inoltre, il corso sulla legittimazione passiva alla rivendica conferma l'utilità di quell'approccio allo studio del diritto privato romano che, nel percorso scientifico e nell'attività didattica di Marrone, assume la prospettiva processuale come perno intorno a quale fare ruotare l'intero sistema del diritto privato romano⁸⁷. Non a caso, infatti, le sue *Istituzioni* rompono con la tradizione della manualistica precedente e pongono in testa all'intera trattazione la materia delle *actiones*, seguendo uno schema espositivo che, come quello delle lezioni di *Istituzioni* di diritto romano impartite all'Università di Palermo, cominciava proprio dal processo. Tale scelta è giustificata *expressis verbis* con «l'imprescindibilità dello studio del processo per la comprensione del diritto privato», soprattutto del processo formulare, in quanto

i giuristi romani erano soliti porsi più spesso dal punto di vista del processo che da quello del diritto sostanziale; più spesso dal punto di vista dell'*actio* che da quello del diritto soggettivo. Non è quindi un caso – e tanto meno indice di litigiosità dei Romani – il fatto che, in luogo di dire, ad esempio, che Tizio in determinate circostanze diveniva creditore, si preferisse generalmente dire che a Tizio, in quelle circostanze, era dato di esercitare un'azione *in personam* (ché le azioni *in personam* erano appunto a tutela dei crediti)⁸⁸.

L'approccio processualistico di Marrone si apprezza per il suo equilibrio e perché mai cade in quelle esasperazioni o banalizzazioni che inducono talora a discorrere del cd. *aktionenrechtliches Denken*⁸⁹ senza avere contezza di tutte le sue

⁸⁴ MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 384: «mai nel diritto romano si pervenne a rappresentare in modo unitario, se non per certi aspetti soltanto, la dottrina del possesso».

⁸⁵ MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 393: «Quanto in particolare all'*animus possidendi*, è necessario rilevare che esso, pure se il più delle volte corrispondente all'intenzione di tenere la cosa come propria (*uti dominus*), non fu tuttavia di per sé concepito come *animus domini*. Il concetto di *animus possidendi* era più ampio ... *animus possidendi* non mancava ai creditori pignorati, ai sequestrati, ai precaristi, ai *possessores* di *agri publici* (tutti soggetti i quali evidentemente non tenevano il bene *uti domini*)».

⁸⁶ MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 394: «Oggi ... si conviene, da parte dei più, nel senso che l'*animus possidendi* delle fonti romane non fosse in sé e per sé *animus domini*. L'*animus domini* rilevava ai fini dell'usucapione, ma creditori pignorati, sequestrati e precaristi non possedevano *ad usucapionem*. Essi possedevano *ad interdicta*; ma per la tutela interdittale l'*animus domini* non era richiesto: era richiesto l'*animus possidendi*».

⁸⁷ TALAMANCA, *Matteo Marrone*, cit. (nt. 1), p. 714.

⁸⁸ MARRONE, *Istituzioni*³, cit. (nt. 29), p. 59.

⁸⁹ Sul punto v. VARVARO, *Lineamenti*, cit. (nt. 49), p. 5, nt. 9.

implicazioni.

La sua indagine si rivela equilibrata anche nell'impiego della critica testuale che consente di determinare l'individuazione, nel corso dell'età classica, della cerchia dei legittimati passivi alla *rei vindicatio*. Alle letture demolitorie, frutto degli eccessi dell'interpolazionismo, egli sostituisce un esame delle fonti che mira a compiere una diagnosi di alterazione solo se adeguatamente sorretta da ragioni sostanziali e, facendo propria la lezione del Chiazzese dei *Confronti testuali*⁹⁰, ricorda che il metodo dei confronti testuali è «il più sicuro nella ricerca delle interpolazioni» (§ 56). Anche a distanza di anni, del resto, egli avrebbe sottolineato l'importanza della critica testuale coltivata nella scuola di Riccobono e Chiazzese, i quali avrebbero condannato «con fermezza l'andazzo ormai imperante di dare per scontata la genuinità, anche formale, di ogni passo delle Pandette senza neanche tentarne l'analisi»⁹¹.

Il corso monografico dedicato da Marrone alla legittimazione passiva all'azione di rivendica, in conclusione, si rivela ancora oggi un campo di ricerca ideale per mostrare agli studenti e agli altri lettori non solo come lo studio storico del diritto debba fondarsi sull'esame critico delle fonti, ma anche il modo in cui il sistema del diritto privato romano si andò sviluppando grazie all'incessante opera interpretativa della giurisprudenza e mostra il valore che lo studio del diritto romano può avere ancora oggi nella formazione dei giuristi⁹².

⁹⁰ L. CHIAZZESE, *Confronti Testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, in *AUPA*, 16, 1931 (sed 1933), p. 3-554 (estr. Cortona, 1931, sed 1933), su cui può vedersi la recensione di B. KÜBLER, in *ZSS*, 55, 1935, p. 443-449. Questo lavoro costituisce lo sviluppo della sua tesi di laurea sul tema (suggerito da Riccobono) *Le interpolazioni risultanti da confronto testuale*: v. VARVARO, *Riccobono e la critica interpolazionistica*, cit. (nt. 6), p. 51.

⁹¹ MARRONE, *I miei percorsi*, cit., p. 731 (riferito per la parte che interessa *supra*, § 2, nt. 28). Su tale condivisibile posizione mi permetto di rinviare a quanto ho avuto modo di osservare in M. VARVARO, *D. 43.1.5 (Paul. 13 ad Sab.) e gli interdicta noxalia*, in *Scritti con Raimondo Santoro*, 3 (curr. M. VARVARO, M. DE SIMONE), Palermo, 2024, p. 889. Per una considerazione in chiave critica dell'atteggiamento di 'furore genuinista' attualmente imperante nella romanistica sono sempre utili le pagine di F. ZUCCOTTI, *Diabolus interpolator. Per un ritorno della romanistica a una reale esegesi critica del testo*, in *LR*, 2, 2013, p. 141-190.

⁹² A tale proposito M. MARRONE, *In difesa della sincronia*, in *Index*, 18, 1990, p. 24, anche in *Scritti giuridici*, 1, cit., p. 422, notava che: «il diritto romano, a parte l'opera del pretore, ... più che un complesso di leggi, di norme autoritarie, fu soprattutto, e per un lungo periodo della sua evoluzione, un diritto giurisprudenziale, un diritto 'colto'; i giovani, e non più giovani, devono 'capire' che furono i giuristi, insieme col pretore, a costruire quel diritto e a consentirne l'adeguamento alle esigenze che si andavano prospettando; con l'adozione peraltro di un metodo ... la cui conoscenza non può che essere altamente formativa per il giurista 'tout court', per il giurista senza aggettivazioni».